



**Stazione
Unica
Appaltante**

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER CONTO DEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI PONTE DELL'OLIO CON REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 36/2023"

CODICE CIG: BAEB70AD3A

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento, per conto del Comune di Ponte dell'Olio (PC) (nel prosieguo anche "Comune"), della concessione del "SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI PONTE DELL'OLIO CON REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 36/2023", come meglio specificato nel complesso dei documenti ed elaborati costituenti la proposta di finanza presentata, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs 36/2023, dalla Ditta "SEVERINO FERRI s.a.s." con sede in (CAP 29010) ROTTOFRENO – Fraz. Santimento, Via Giacobina n. 12/A (P.IVA 00735950339), (nel prosieguo denominata anche "Promotore") e acquisita con nota del Comune n. 4352 del 06/05/2024.

Il progetto di fattibilità di cui alla proposta di cui sopra è stato redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al seguente decreto, per quanto applicabile agli interventi ricompresi nella proposta di finanza di progetto:

- D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all'"Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

N.B.: di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente:
<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Con deliberazione della **Giunta Comunale** n. 103 del 28/10/2025 il Comune di Ponte dell'Olio, preso atto delle conclusive valutazioni istruttorie, inoltrate dallo Studio Cavaggioni s.c.a r.l." incaricato dalla SUA di Piacenza su richiesta del Comune (contratto reg. n. 119 del 14/05/2025) della valutazione amministrativo-giuridica ed economico-finanziaria della proposta, acquisita in atti al prot. n. 7089 del 18.08.2025, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica presentato dalla Ditta Severino Ferri S.a.s. con sede in Rottofreno – Frazione Santimento – Via Giacobina 12/A, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento, in concessione, del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale degli impianti ed opere a carico del concessionario.

Con deliberazione del **Consiglio Comunale** n. 36 del 30/10/2025, così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2026, il Comune di Ponte dell'Olio ha dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dalla Ditta Severino Ferri S.a.s. con sede in Rottofreno – Frazione Santimento – Via Giacobina 12/A, per l'affidamento, in concessione, del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale degli impianti ed opere a carico del concessionario, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 193, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, così come da ultimo modificata in data 24.05.2025;

Con **decisione a contrattare** n. 95 del 09/03/2026 è stato dunque disposto di affidare in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 193, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la gestione dei servizi in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (di seguito anche "SUA"), ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla Ditta "Severino Ferri s.a.s.", soggetto Promotore.

La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 2.

Si precisa che in applicazione dell'Art. 70 del D.Lgs. 209 del 31/12/2024, la presente procedura è svolta conformemente all'art. 193 del Codice in vigore fino al 31/12/2024, prima delle modifiche attuate dal medesimo D.Lgs. 209/2024.

La presente procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Ponte dell'Olio (PC), dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della Convenzione stipulata fra il Comune di Ponte dell'Olio e la Provincia di Piacenza, registrata al Reg. n. 38 del 27/01/2025 del registro scritture private della Provincia e del relativo "Addendum alla Convenzione" (registrato al n. 4 del 13/01/2026 del Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza).

La Provincia di Piacenza possiede la qualificazione definitiva al livello SF1 ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 5, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023 e, come previsto dall'Addendum sopra citato, svolgerà la sola fase di affidamento della procedura in oggetto; il Comune si impegna a svolgere autonomamente la fase esecutiva del contratto di concessione in oggetto, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, attraverso il possesso diretto di qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023 o, in alternativa, attraverso delega della sola fase esecutiva ad altra stazione appaltante adeguatamente qualificata, come previsto all'art. 2 dall'Addendum alla Convenzione sopra citato.

La selezione dell'operatore avverrà mediante procedura telematica di tipo "aperto" ai sensi dell'art. 71 del Codice, sottosoglia comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023; il Promotore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

I concorrenti sono tenuti a presentare un progetto, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 del presente disciplinare, con varianti migliorative rispetto alla proposta a base di gara presentata dal Promotore e fatta propria dal Comune.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore, lo stesso avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata che, in relazione a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come indicato nei documenti progettuali posti a base di gara.

Il **luogo di svolgimento** del servizio sono i cimiteri del Comune di Ponte dell'Olio [codice ITH51] e precisamente:

- Cimitero di Biana;
- Cimitero di Cassano;
- Castione;
- Folignano;
- Ponte dell'Olio;
- Riva;
- Torrano;
- Veggiola

CIG: BAEB70AD3A

CUI: S00255060337202500001

Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Mario Sozzi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ponte dell'Olio.

Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della SUA è la Dott.ssa Monica Penserini, con l'incarico di Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti" della Provincia di Piacenza.

Il bando di gara viene pubblicato:

- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale “SATER – Emilia Romagna” ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 36/2023 e dalle Delibere ANAC n. 263 del 20/06/2023 e n. 582 del 13/12/2023;
- sul profilo committente della S.U.A. Provincia di Piacenza, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” tramite pubblicazione del link alla BDNCP;
- sul profilo committente del Comune di Ponte dell’Olio, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi Avvisi ed Esiti” tramite pubblicazione del link alla BDNCP.

1. PIATTAFORMA**1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)**

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna)**; la PAD è accessibile all’indirizzo: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per domande relative all’utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

L’utilizzo della PAD comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L’utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta da:

- Proposta presentata dal Promotore, approvata e fatta propria dal Comune da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2025, costituita dai seguenti documenti:
 - ALLEGATO N. 1 -- PROGETTO DI FATTIBILITÀ comprendente:
 - 1a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica con i seguenti elaborati:
 - Relazione Generale – ident. PRG-24001 Rev.00
 - Quadro Economico - ident. PRG-24015 Rev.01
 - Relazione Tecnica - Impianto di Illuminazione Votiva - ident. PRG-24014 Rev.00
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento del PFTE - ident. PRG-24006 Rev.00
 - Capitolato Speciale Prestazionale - ident. PRG-24008 Rev.00
 - Relazione Tecnica – Edilizia e Videosorveglianza - ident. PRG-24010 Rev.00
 - Cronoprogramma dei Lavori – ident. PRG-24018 Rev.00
 - Indicazioni per l’Esercizio e la Manutenzione degli Impianti Votivi - ident. PRG-24007 Rev.00
 - Manuale Uso e Manutenzione – Edilizia – ident. PRG-24020 Rev.00
 - Computo Metrico Estimativo, Analisi dei Costi ed Elenco Prezzi - ident. PRG-24011 Rev.00
 - Schemi Quadri Elettrici - ident. PRG-24013 Rev.00
 - Tavole Impianto Elettrico di Illuminazione Votiva 230/24 V - ident. PRG-24012 Rev.00
 - Relazione sui Criteri Ambientali Minimi – ident. PRG-24019 Rev.00
 - 1b) Costo dell’investimento – ident. PRG-24016 Rev.01
 - 1c) Matrice dei rischi ed indicatore di performance – ident. PRG-24005 Rev.01
 - ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-24002 Rev.01
 - ALLEGATO N. 3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti a ciò abilitati – matr. PRG-24009 Rev.01
 - ALLEGATO N. 4 -- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE – matr. PRG-24004 Rev.01
 - ALLEGATO N. 5 -- AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 – matr. PRG-24003 Rev.00
 - ALLEGATO N. 6 -- GARANZIA – LETTERA DI IMPEGNO – matr. PRG-24017 Rev.00
- Bando di gara (**Allegato 2**);
- Disciplinare di gara (**Allegato 3**) e relativi allegati:
 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (**Allegato 4**);
 - Modulo dichiarazioni di avvalimento (**Allegato 5**);
 - Modulo dichiarazione del progettista (**Allegato 6**) e relativo/i DGUE da compilarsi da progettista/coordinatore della sicurezza (**Allegato 6-bis**);
 - Patto d’Integrità adottato dalla Provincia di Piacenza, **da sottoscrivere per accettazione (“Allegato 7”)**;

La documentazione progettuale è visionabile e scaricabile ai seguenti link:

<https://www.comune.pontedellolio.pc.it/notizie/PROJECT-FINANCING-PER-LA-CONCESSIONE-DEL-SERVIZIO-DI-ILLUMINAZIONE-ELETTRICA-VOTIVA-CIMITERIALE-.html>

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma SATER Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> – sezione “Bandi e avvisi”.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 09:00 del 10/04/2026 attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 12:00 del 14/04/2026 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara, ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, che li notificherà all'indirizzo PEC che il concorrente indicato in fase di registrazione.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente affidamento, come da progetto di fattibilità posto a base di gara, ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva delle strutture elettriche e tecnologiche degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale, ai fini della loro riqualificazione energetica, da redigersi ai sensi della vigente normativa ed in conformità e sviluppando il progetto di fattibilità approvato con deliberazione n. 103/2025;
- la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale, in conformità al progetto esecutivo che sarà elaborato dal Concessionario ed approvato dal Comune;
- la progettazione esecutiva e la realizzazione dei seguenti interventi nel cimitero capoluogo di Ponte dell'Olio:
 - a) Consolidamento tamponamento lapidi nel cimitero di Ponte dell'Olio;
 - b) Rifacimento pavimentazione "ala nuova" del cimitero di Ponte dell'Olio;
 - c) Installazione impianto sistema videosorveglianza nel cimitero Capoluogo di Ponte dell'Olio;
- la gestione, conduzione e lo sfruttamento economico del servizio di illuminazione votiva, nei modi dettagliati nella bozza di convenzione e dal piano di gestione presentato in sede di gara;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di ogni suo componente previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle opere realizzate in attuazione della presente concessione in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto espressamente previsto dal piano di manutenzione quale parte integrante del progetto esecutivo.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della concessione è esplicitato nella documentazione tecnica facente parte della proposta di partenariato presentata dal promotore e approvata dal Comune.

Ai sensi dell'art. 180 del Codice, il presente progetto di finanza si connota come "concessione mista" di lavori, servizi e forniture con prevalenza economica e funzionale di servizi, essendo che la richiesta di esecuzione dei lavori di riqualifica e la fornitura di energia rivestono carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto (gestione del servizio luci votive).

Il presente progetto di finanza è costituito da **un unico lotto** in quanto la suddivisione in lotti, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione del servizio data la stretta correlazione delle attività oggetto dell'affidamento e la necessità di mantenere in capo a un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione in ragione dell'esigenza di coordinare le varie attività oggetto della concessione, la cui funzionalità e la corretta esecuzione, è data dalla realizzazione/gestione del servizio e delle opere nel loro complesso.

I CPV della presente concessione mista sono i seguenti:

	Descrizione servizi/opere	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi cimiteriali	98371110-8	P
2	Altri lavori di installazione elettrica	45317000-2	S
3	Servizi di progettazione di sistemi elettrici	71323100-9	S
4	Lavori inerenti ai cimiteri	45215400-1	S
5	Servizi architettonici e servizi affini	71200000-0	S

In conformità alle disposizioni normative vigenti, la bozza di Convenzione prevede il trasferimento al concessionario, con l'allocatione su quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di domanda e disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nella bozza di Convenzione stessa e nella Matrice dei rischi. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti.

3.1 DURATA

La concessione avrà durata di **35 (trentacinque) anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione o, laddove disposta dal Comune, dall'esecuzione anticipata della concessione medesima.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, è ammessa l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che la durata della presente concessione si giustifica, in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del Codice, tenuto conto delle esigenze del Comune e al fine di consentire la remunerazione dell'attività del Concessionario, in relazione al recupero degli investimenti sostenuti.

La durata del contratto di concessione non è prorogabile.

3.2 TEMPI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA

Dalla data di firma del contratto di concessione decorrono i tempi di progettazione esecutiva relativi alle opere, che non potranno risultare superiori a 60 giorni, naturali e consecutivi ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara. La tempistica sarà infatti oggetto di miglioramento da parte del concorrente.

I tempi di esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti non potranno essere superiori a 540 giorni, naturali e consecutivi, ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e decorreranno dalla data del verbale inizio lavori.

3.3 MODIFICA E REVISIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 189 del Codice.

In materia di revisione del contratto di concessione si applica l'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 e quanto indicato all'art. 25 nel documento "ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-24002 Rev.01"

3.4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D. Lgs. 36/2023, così come indicato nel documento "ALLEGATO N.3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti a ciò abilitati – ident. PRG-24009 Rev.01", è pari a **€ 942.087,00 (IVA esclusa)**, calcolato sul fatturato totale presunto dal concessionario generato per tutta la durata del contratto (35 anni), al netto di IVA.

Il concessionario è tenuto a versare al Comune entro il 31/12 di ogni anno, un canone annuo pari a **€ 1,50** (al netto dell'IVA), per ogni lampada allacciata, con richiesta di **rialzo** in sede di gara.

Per le modalità di esecuzione del servizio, non vi sono costi da interferenza lavorativa. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Il valore della concessione, a misura, è determinato sulle base delle utenze attive e sulla loro previsione di incremento nel periodo di durata della concessione.

La durata delle Concessione è definita in funzione dell'equilibrio economico finanziario risultante dal P.E.F. previsionale allegato alla proposta.

L'importo della concessione sopra indicato comprende un costo presuntivo della manodopera stimato dal soggetto Promotore, pari a € 116.505,18 come risultante dal documento "ALLEGATO N.3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti a ciò abilitati – ident. PRG-24009 Rev.01" (cfr. voce "*costo personale per manutenzione e gestione del servizio comprensivo costi di trasferta*").

L'ammontare complessivo della concessione comprende altresì l'importo degli **investimenti per i lavori di riqualificazione energetica funzionale degli impianti di illuminazione elettrica votiva e per i lavori complementari interessanti i cimiteri** ammontante ad **€ 206.260,39 IVA esclusa**, di cui € 8.718,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come desumibili dal quadro economico relativo all'investimento per lavori, del progetto di fattibilità. Il costo della manodopera relativo ai lavori è stimato dal soggetto Promotore in € 76.448,63, come indicato nella documentazione presentata dal Promotore.

Trattandosi di contratto di Partenariato Pubblico Privato, il finanziamento dei lavori è a carico del Concessionario, il quale come controprestazione avrà diritto, per l'intera durata della Concessione, a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente gli

impianti elettrici votivi esistenti a fronte della corresponsione al Comune di Ponte dell'Olio un canone di concessione annuale in ragione delle lampade annualmente allacciate, come sopra descritto.

Il corrispettivo della Concessione è costituito esclusivamente dal Corrispettivo per Servizi a Tariffa. Tutti gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l'intera durata della concessione, sono a carico del soggetto aggiudicatario; non è previsto alcun contributo pubblico.

Il concessionario provvederà alla realizzazione delle opere con risorse proprie e/o tramite finanziamento di terzi, recuperando l'investimento attraverso i ricavi di gestione come da P.E.F.

La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere cimiteriali esistenti e realizzate/riqualificate per tutta la durata della concessione, come risultante dall'offerta del concessionario.

Si dà atto che alla presente concessione non è applicabile la clausola sociale, in quanto trattasi di affidamento non oggettivamente assimilabile ad alcun precedente affidamento nel contesto del Comune di Ponte dell'Olio.

3.6 INFORMAZIONI INERENTI ALLE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO

Tenuto conto delle lavorazioni previste e come precisato dal promotore, a miglior precisazione di quando indicato nei documenti progettuali, si specifica che gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, comprensivi degli oneri per la sicurezza, sono riconducibili alle seguenti categorie di opere:

LAVORAZIONI	CATEGORIA SOA	IMPORTO	INCIDENZA SUL TOTALE %	Subappalto	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
Si rimanda al dettaglio contenuto nel progetto del promotore	Prevalente OS30 Classe I	€ 124.471,60 di cui oneri sicurezza 6.223,58	60,35	49,99%	SI
	Scorporabile OG1 Classe I	€ 81.788,79 di cui oneri sicurezza 2.495,20	39,65	100%	SI

Tenuto conto che nell'oggetto del Contratto, per ciò che attiene ai lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica di cui sopra, ricadono anche attività di progettazione esecutiva, di seguito vengono individuati i ruoli (figure) professionali "minimi" richiesti:

RUOLO	REQUISITI
Servizi di progettazione	Abilitazione professionale
Sicurezza D.lgs. 81/2008	Requisiti di cui all'art 98 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le professionalità / ruoli / funzioni sopra indicati potranno essere svolti anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti (si veda successivo paragrafo 6.5).

3.7 CORRISPETTIVO ANNUO DELLA CONCESSIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il corrispettivo di Concessione, per ogni punto luce attivo al 31 dicembre di ciascun anno, è stato quantificato dal Promotore in **€ 1,50** (oltre all'IVA di legge).

Il corrispettivo proposto dal Promotore è suscettibile di incremento, in relazione all'offerta presentata, e sarà corrisposto con le modalità previste dallo schema di convenzione facente parte dell'offerta aggiudicataria. Tale canone sarà soggetto agli adeguamenti e revisioni così come previsto all'art. 21 del documento "ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-24002 Rev.01" presentato dal Promotore.

CORRISPETTIVI DEL CONCESSIONARIO

Le tariffe annuali del servizio di illuminazione votiva, previste nel progetto di fattibilità tecnico economica presentato dal Promotore, al netto di IVA, sono le seguenti:

Canone annuo di abbonamento	€ 14,50 *
Allacciamento tomba singola	€ 33,00 *
Allacciamento tomba di famiglia	€ 33,00 *
Allacciamento loculo	€ 33,00 *
Allacciamento ossario	€ 33,00 *

(): I.V.A. di legge esclusa.*

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, ivi compreso il Promotore, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i giorni che verranno assegnati per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tenuto conto del fatto che la presente concessione ricomprende "servizi cimiteriali", gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell' "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Ponte dell'Olio" stipulato tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Ponte dell'Olio, sottoscritto in data 24/09/2020 (rinvenibile al link https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Ponte_dell-olio.pdf) nonché il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento approvato dal Comune con Deliberazione della Giunta n. 6 del 29/01/2014, reperibile sul sito Internet del Comune di Ponte dell'Olio al seguente link: <https://www.comune.pontedelloio.pc.it/zf/index.php/trasparenza/index/index>

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

✓ **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico che assume le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OG2 l'iscrizione deve essere relativa a conservazione e restauro di opere d'arte (da dichiarare nel riquadro 1 della sezione "A: Idoneità" della Parte IV del DGUE).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

NON SONO RICHIESTI.**6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

6.3.1 Quanto alla gestione del servizio luci votive: esecuzione regolare e con buon esito negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, in modo continuativo, di almeno n. 3 servizi analoghi (gestione di luci votive) a favore di n. 3 distinti Comuni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.3.2 Quanto ai lavori di investimento previsti (prestazione secondaria avente un importo di € 206.260,39):

- possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA, per la **categoria OS30 in classifica idonea (oppure OG11)**;
- possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA, per la **categoria OG1 in classifica idonea**, oppure in alternativa, trattandosi di lavori inferiori a € 150.000,00, possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei relativi lavori (€ 81.788,79) previsti nel contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del requisito è fornita mediante allegazione della SOA o mediante dichiarazione, circa il rispetto del richiamato art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4).

6.4 ULTERIORI REQUISITI DEL CONCESSIONARIO EX ART. 33 DELL'ALL. II. 12 AL D.LGS. 36/2023

Tenuto conto del fatto che la presente concessione prevede una quota di lavori a carico del concessionario (investimento previsto pari a € 252.385,62), laddove il concorrente eseguirà i lavori con la propria organizzazione di impresa deve essere qualificato secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (cfr. requisiti di cui al precedente paragrafo 6.3.2.) e dall'art. 18, comma 11 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 (cfr. requisiti di cui al successivo paragrafo 6.5.), ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte *negli ultimi cinque anni* antecedenti alla pubblicazione della presente gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (dunque fatturato medio non inferiore a € 25.238,56);
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (dunque non inferiore a € 12.619,28);
- c) svolgimento *negli ultimi cinque anni* di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (dunque importo medio non inferiore a € 12.619,28);
- d) svolgimento *negli ultimi cinque anni* di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento (i.e. gestione di luci votive) per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (dunque non inferiore a € 5.047,71).

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di tre volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo all'interno della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4) e:

- i requisiti di cui al precedente punto 6.3.2.: **(i)** quanto ai lavori afferenti all'OS30 (categoria di lavorazione principale), dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente e il subappalto sarà consentito entro il 49,99% ad un soggetto qualificato; **(ii)** quanto ai lavori afferenti all'OG1 (categoria di lavorazioni scorporata), potranno essere dimostrati anche direttamente da parte del solo subappaltatore, il cui nominativo verrà individuato dal concorrente aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione; **(iii)** resta fermo che i requisiti relativi alla categoria scorporata non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023;

- i requisiti di cui al punto 6.4. dovranno essere posseduti direttamente dal concorrente, anche in caso di ricorso al subappalto.

6.5 REQUISITI INERENTI L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Gli operatori economici concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario degli incarichi, le funzioni di Progettista e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione devono essere personalmente espletate dal/i soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara, iscritto/i agli albi professionali.

Per l'attività di progettazione gli operatori che partecipano alla presente procedura di gara potranno:

- essere in possesso di attestazione SOA per la **qualificazione** di prestazioni di **progettazione e costruzione** nella **categoria OS30 (oppure OG11) in classifica idonea**

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- essere in possesso di attestazione SOA per la **qualificazione** di prestazioni di **progettazione e costruzione** nella **categoria OG1– in classifica idonea**

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- nel caso in cui siano **attestati** per **prestazioni di sola esecuzione**, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 36/2023, dimostrare i requisiti per i progettisti attraverso progettista/i associato/i o indicato/i in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

L'operatore economico **dovrà indicare il/i nominativo/i del/i professionista/i, singoli o associati, che eseguirà/ eseguiranno l'incarico di progettazione esecutiva**, compilando il modulo **"Dichiarazione del progettista"** (Allegato 6), a cui si rinvia. Al riguardo il concorrente o l'eventuale progettista esterno devono disporre, per lo svolgimento dell'incarico, almeno delle seguenti professionalità:

- progettista in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nella progettazione di impianti elettrici;
- progettista in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nella progettazione di opere civili;
- tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Siffatte professionalità potranno essere svolte anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

NOTA BENE: nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti dovrà essere individuato anche un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

I soggetti nominativamente indicati già in sede di offerta per la **progettazione** e per il **coordinamento della sicurezza** dovranno rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti.

6.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Secondo quanto chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC, deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 17 gennaio 2023, l'iscrizione alla **white list** dovrà essere posseduta soltanto dall'operatore/dagli operatori che effettivamente andrà/andranno a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53 (ovvero la prestazione principale).

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto, per quanto attinente al singolo operatore economico (tenuto conto della forma giuridica di quest'ultimo):

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto dall'operatore avente forma societaria di società cooperativa.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per il servizio di gestione:

Il requisito di cui al precedente punto 6.3.1 – “Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizio di gestione luci votive” richiesto in relazione al servizio di gestione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori:

I requisiti di cui al precedente punto 6.3.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione all'esecuzione dei lavori devono essere posseduti dagli operatori che eseguono la relativa categoria di lavori.

Requisiti del concessionario art. 33 allegato II.12 al Codice:

I requisiti di cui al precedente punto 6.4, lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti inerenti all'attività di progettazione:

I requisiti di cui al precedente punto 6.5 – Requisiti per l'esecuzione dei servizi tecnici richiesto in relazione all'attività di progettazione deve essere posseduto dagli operatori che eseguono le relative attività di progettazione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto “6.1 – Requisiti di idoneità professionale” deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui di cui al punto “6.1 – Requisiti di idoneità professionale” deve essere posseduto dagli operatori del Consorzio aventi forma societaria di società cooperativa.

Requisiti di cui ai punti 6.3., 6.4. e 6.5.:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio, la consorziata designata esegua in proprio i lavori afferenti alla categoria prevalente OS30 deve essere in possesso della relativa attestazione SOA.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Con riferimento alla prestazione di progettazione (prestazione secondaria), qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Avvalimento qualificatorio: L'operatore economico non in possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:
 1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
 2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente "ausiliato" risulta carente VEDI DGUE – Parte II sub C – "Operatore economico Ausiliario";
- **dovrà essere allegato nell'ambito della documentazione amministrativa** originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato

e specifico. In particolare, dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

- il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- **la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice.**

Avvalimento Premiale: l'operatore economico potrà avvalersi dei mezzi strumenti abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico **non partecipante alla gara** per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:
 1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
 2. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi a norma dell'art. 104 comma 12 del codice;
 3. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse indicati nell'offerta tecnica;
- **dovrà essere allegato – nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.
- il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.;
- **in caso di avvalimento premiale la partecipazione congiunta comporta esclusione del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.**

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1,2 e 3 del codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SOPRALLUOGO

Non è richiesto un sopralluogo obbligatorio; è possibile effettuare un sopralluogo facoltativo di cimiteri ricompresi nella presente finanza di progetto, con accesso libero.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, purché in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare.

Qualora per l'esecuzione dell'attività di cui alla prestazione principale (afferente alla gestione di servizi cimiteriali), esposta a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 53 della Legge 6/11/2012 n. 190, il concessionario intenda ricorrere al subappalto, l'operatore economico subappaltatore deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Laddove intenda ricorrere al subappalto, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE le prestazioni che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo all'interno della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4). I requisiti di cui al precedente punto 6.3.2.: **(i)** quanto ai lavori afferenti all'OS30 (categoria di lavorazione principale), dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente e il subappalto sarà consentito entro il 49,99% ad un soggetto qualificato; **(ii)** quanto ai lavori afferenti all'OG1 (categoria di lavorazioni scorporata), potranno essere dimostrati anche direttamente da parte del solo subappaltatore, il cui nominativo verrà individuato dal concorrente aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione; **(iii)** resta fermo che i requisiti relativi alla categoria scorporata non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Analogamente, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione, dichiarando – all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (Allegato 4) – la volontà di procedere a subappalto della prestazione secondaria (attività di progettazione) a subappaltatore in possesso di siffatti requisiti.

Si precisa che, in tal caso (**subappalto "necessario" o "qualificatorio"**), il concorrente deve dichiarare chiaramente la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario, indicando tale volontà nel modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (Allegato 4).

10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, l'appaltatore si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile o giovanile. **L'impegno sarà oggetto di verifica durante la fase esecutiva del contratto.**

Ai sensi dell'art. art. 57 comma 2bis e Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023:

- gli operatori economici che occupano **più di 50 dipendenti** –*sono tenuti, in sede di presentazione dell'offerta, ad allegare copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini di cui sopra, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;*

In caso di partecipazione in forma di RTI, coassicurazione, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione va presentata sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato;

- gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione dell'obbligo di cui al presente comma determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento (art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023);

- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a 15** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 94, comma 5 b) del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Con riferimento alle lavorazioni previste dalla presente concessione, si richiama l'art. 27 del d.l. 19/2024, come convertito dalla legge n. 56/2024.

Questo articolo regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della "patente" le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori

autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

11. GARANZIE E CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 193 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del metodo di scelta del contraente che si colloca tra gli strumenti di PPP (concessione mista aggiudicata tramite finanza di progetto) e in considerazione della tipologia, durata e specificità della concessione, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo della concessione, dunque di importo pari a € 942.087,00* 1% = **€ 9.420,87**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante il versamento online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link <https://piacenza.provincia.pluginpay.it/> selezionando dall'elenco dei servizi a Pagamento Spontaneo, il servizio Cauzione Provvisoria, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. È possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta.

Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

- la fideiussione può essere rilasciata:
 - ✓ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - ✓ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La cauzione provvisoria deve essere presentata in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante **corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Prima della formale sottoscrizione del contratto, il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una **cauzione a garanzia delle penali** relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 % del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di **€ 90,00 (novanta/00)** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024**. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/>, attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD Sistema SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre

le ore 09:00 del giorno 20/04/2026

a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SATER.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire sulla PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e

ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **del presente Disciplinare.**

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, costituisce infatti causa di esclusione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("Allegato 4");
- DGUE e DGUE di eventuali ausiliarie, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in forme plurisoggettive, compilato/i tramite il SATER;
- (eventuale) Modulo dichiarazioni di avvalimento ("Allegato 5") e relativa documentazione richiesta al successivo paragrafo 16.3;
- Modulo Dichiarazione del Progettista ("Allegato 6") e relativi DGUE compilati dal progettista/coordinatore della sicurezza indicati in tale modulo ("Allegato 6-bis");
- garanzia provvisoria;

- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- eventuale documentazione in caso concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 16.2;
- (eventuale) copia delle attestazioni SOA, in corso di validità, di cui al precedente paragrafo 6.3.2;
- (eventuale) procura, nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore;
- (eventuale) ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- ricevuta pagamento bollo € 16,00 nelle modalità indicate al paragrafo 16.1.
- Patto d'Integrità adottato dalla Provincia di Piacenza, **da sottoscrivere per accettazione.**

Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da tutte le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice. In caso di avvalimento il Patto di Integrità deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria.

- eventuale, per gli operatori economici che occupano **più di 50 dipendenti** – art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 così come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162: copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini di cui sopra, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, se ciascuna impresa versa in tale situazione, copia del predetto rapporto deve essere presentata da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** ed è integrata con il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**.

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato, ai sensi di quanto stabilito dal Provvedimento n. 240013 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate e successiva Circolare n.22 del 28 luglio 2023, **tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)**". Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG). È possibile reperire il modello al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251856/Modello+F24+identificativi+nuovo_Modello+F24+elementi+identif.pdf/0f618835-9fe0-7c8e-47a3-3bec74b8571d

Il codice tributo è **1573**.

codice identificativo "40" (stazione appaltante)

campo "tipo", la lettera "R"

A comprova del pagamento, il concorrente allega **Modello F24 pagato e la ricevuta di invio reperibile nella sezione "Ricevute" del sito dell'Agenzia delle Entrate**

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.](#)

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, **per ciascuna impresa ausiliaria**, allega:

- la dichiarazione di avvalimento ("Allegato 5");
- il contratto di avvalimento;
- DGUE ausiliaria;
- Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE ("Allegato 1");
- Patto d'Integrità sottoscritto per accettazione.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
- e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- g. di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- h. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1. e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti

- a) **progetto tecnico e di gestione;**
- b) in caso di **avvalimento premiale**, contratto di avvalimento;
- c) **eventuali segreti tecnici e commerciali.**

L'operatore economico allega oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene **riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.**

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità presentato dal Promotore e allegato sul SATER, il **progetto tecnico e di gestione** deve essere sviluppato e articolato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara; in particolare, deve evidenziare ed illustrare chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendolo in capitoli e paragrafi CORRISPONDENTI ai titoli dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla tabella contenuta nel successivo paragrafo 19.1 del presente disciplinare.

Si consiglia di contenere la relazione entro 15 facciate in formato A4, copertina ed eventuali allegati esclusi, in formato leggibile (almeno carattere 12).

Possono essere allegati eventuali tabelle e grafici purché facilmente leggibili.

La trattazione dovrà essere strettamente connessa al criterio trattato.

Il progetto tecnico e di gestione dovrà evidenziare ed illustrare l'offerta del concorrente rispetto ai criteri di valutazione fissati, offrendo aspetti migliorativi rispetto alla proposta del Promotore posta a base di gara. Partecipando alla presente gara, dunque, ciascun concorrente si obbliga contrattualmente ad eseguire gli interventi di investimento e gestire il servizio secondo quanto indicato in siffatta proposta a base di gara, così come integrata dagli aspetti migliorativi offerti nel progetto tecnico e di gestione presentato in gara. Il progetto esecutivo che verrà presentato al Comune dall'aggiudicatario, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà dunque inglobare il contenuto della proposta a base di gara con le migliorie indicate nel proprio progetto tecnico e di gestione.

L'offerta tecnica nel suo complesso deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore **a pena di esclusione**; nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Si precisa che in nessuno degli elaborati che compongono l'offerta tecnica né negli allegati sopra richiamati si potrà inserire, a pena di esclusione, alcun tipo di indicazione relativa all'aspetto economico dell'offerta.

L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dell'ente committente per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

N.B. ATTENZIONE: il progetto tecnico e di gestione dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nella proposta progettuale posta a base di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'All. II.5, Parte II del Codice.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide/>

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1, e deve indicare negli appositi spazi dedicati sulla piattaforma SATER, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **La percentuale di rialzo percentuale offerto sul canone annuale che verrà corrisposto al Comune di Ponte dell'Olio per ogni lampada votiva installata (base d'asta, a rialzo, pari a € 1,50 IVA esclusa);**
- **Il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966. Ai sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice, il PEF sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario;
- **la DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA, nel rispetto dei limiti dell'art. 193, del Codice.**
- **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari/superiore o inferiore a cinque.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al **critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108 e 193 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, attribuiti sulla base della valutazione della Commissione giudicatrice.

Il punteggio tecnico complessivo sarà dunque ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna offerta.

Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T) QUANTITATIVO (Q)
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI		MAX 50 PUNTI	
	<p>1.1. TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni in cui si impegna a presentare il progetto esecutivo degli interventi al Comune, dalla firma del contratto attinente alla presente finanza di progetto.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in modo quantitativo nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> non potranno essere indicati meno di n. 30 giorni; ai concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: $P(i) = 10 * (30 / n. \text{ gg offerti dal concorrente})$ <p>dove: 10 = punteggio massimo attribuibile n. gg offerti dal concorrente = numero di giorni offerti dal concorrente per la presentazione del progetto esecutivo (non inferiori a 30 giorni)</p> <p>N.B. i giorni offerti non potranno eccedere 60 giorni (termine previsto nella proposta posta a base di gara, cfr. "Cronoprogramma dei Lavori – ident. PRG-24018 Rev.00") e non potranno essere offerti meno di n. 30 giorni.</p>	Massimo 10 punti	Q

	<p>1.2. TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni in cui si impegna a concludere i lavori, dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in modo quantitativo nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non potranno essere indicati meno di n. 90 giorni; • ai concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: $P(i) = 10 * (90 / n. \text{ gg offerti dal concorrente})$ <p>dove: 10 = punteggio massimo attribuibile n. gg offerti dal concorrente = numero di giorni offerti dal concorrente per la conclusione dei lavori</p> <p>N.B. i giorni offerti non potranno eccedere 540 giorni (termine previsto nella proposta posta a base di gara, cfr. "Cronoprogramma dei Lavori – ident. PRG-24018 Rev.00") e non potranno essere offerti meno di n. 90 giorni.</p>	Massimo 10 punti	Q
	<p>1.3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le migliori, rispetto a quanto indicato nella proposta messa a gara (cfr. documento "ALLEGATO N.4 -- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE – ident. PRG-24004 Rev.01"), attinenti al programma di manutenzione delle luci votive, una volta riqualificate, e degli impianti elettrici, indicando altresì i tempi di intervento in caso di eventuali guasti e malfunzionamenti.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito, secondo una valutazione complessiva discrezionale della Commissione giudicatrice, tenuto conto dell'efficacia e della concretezza di quanto indicato, pure tenuto conto delle specificità dei cimiteri comunali, al fine di garantire l'ottimale manutenzione e la repentina risoluzione di guasti e malfunzionamenti.</p>	Massimo 10 punti	D
	<p>1.4. RAPPORTI CON GLI UTENTI</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte ai fini della tenuta dei rapporti con gli utenti del servizio di gestione luci votive, anche con riferimento alla segnalazione di guasti e ai pagamenti, specificandone altresì le metodologie di funzionamento.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia, della concretezza e della fattibilità di quanto indicato, pure tenuto conto delle specificità dell'utenza e del contesto territoriale. Nell'attribuzione del punteggio verranno privilegiate soluzioni che integrino metodologie di gestione on-line degli aspetti di cui sopra con metodologie in presenza (es. sportello, contatti telefonici, etc.). Verranno inoltre privilegiate le soluzioni on-line che presentino un'interfaccia user-friendly.</p>	Massimo 10 punti	D
	<p>1.5. RAPPORTI CON IL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte ai fini della tenuta dei rapporti con il Comune di Ponte dell'Olio nella gestione del servizio di illuminazione votiva, specificandone altresì le metodologie di funzionamento.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia, della concretezza e della fattibilità di quanto indicato. Nell'attribuzione del punteggio verranno privilegiate soluzioni che facilitino i rapporti fra Comune e gestore (es. nella segnalazione di guasti/malfunzionamenti). Verranno inoltre privilegiate le offerte che prevedano l'utilizzo di soluzioni digitali, con software di facile utilizzo messo a disposizione gratuitamente dal gestore al Comune.</p>	Massimo 10 punti	D
<p>2) MISURE DI QUALITA' E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</p>		<p>MAX 8 PUNTI</p>	

	<p>2.1. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'</p> <p>Verrà attribuito un punteggio tabellare al concorrente in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di qualità UNI EN ISO 9001: 4 punti; • certificato di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o certificazione EMAS: 4 punti. <p>Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà indicare, all'interno della propria offerta tecnica, le certificazioni possedute in corso di validità e allegarne copia.</p> <p>Si precisa che in caso di partecipazione in RTI tutti i membri del RTI devono essere in possesso delle certificazioni e in caso di Consorzio le certificazioni devono essere possedute dal Consorzio e dagli esecutori.</p>	Massimo 8 punti	T
3) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE		32 PUNTI	
	<p>3.1. TIPOLOGIE DELLE LUCI VOTIVE E DEI PORTA LAMPADA</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere tipologie e caratteristiche delle luci votive e dei portalamпада che si impegna ad installare, indicando altresì i consumi energetici stimati e inserendo immagini di tali luci votive e portalamпада. Si precisa che nel documento "Computo Metrico Estimativo, Analisi dei Costi ed Elenco Prezzi - ident. PRG-24011 Rev.00" posto a base di gara, il promotore ha assicurato l'installazione di lampade votive a LED 24V/0,3 W.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della qualità di quanto offerto, prendendo in considerazione i risparmi energetici e l'omogeneità estetica degli interventi.</p>	Massimo 10 punti	D
	<p>3.2. ALLESTIMENTO E SICUREZZA DEL CANTIERE</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità di allestimento del cantiere relativo agli interventi di riqualificazione degli impianti e delle luci votive, al fine di assicurarne la conduzione in sicurezza, precisando altresì le modalità che si impegna a mettere in atto per arrecare il minor disagio possibile agli utenti dei cimiteri comunali.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della concretezza e dell'efficacia di quanto offerto, pure in considerazione delle specificità dei cimiteri comunali.</p>	Massimo 8 punti	D
	<p>3.3. MIGLIORIE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI PRESSO IL CIMITERO DI PONTE DELL'OLIO</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità presentato, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al rifacimento dei camminamenti dell'ala nuova (massimo 5 punti); • al consolidamento delle lapidi nell'ala ovest (massimo 5 punti); • all'implementazione dell'impianto di videosorveglianza (massimo 4 punti); <p>Il punteggio verrà attribuito tenendo conto della fattibilità e della qualità tecnica di quanto offerto.</p>	Massimo 14 punti	D

Quanto ai "Punteggi **Discrezionali**", indicati con la lettera "D" nella colonna di cui sopra, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e che saranno valutati come segue

- ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente V(a)i, variabile tra 1 e 0, a ciascun criterio o sub- criterio oggetto di valutazione;
- si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

Eccellente 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Contenuti pienamente soddisfacenti, quindi eccellenti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire e descritti in maniera pienamente chiara ed esaustiva.

Ottimo 0,9 Contenuti molto soddisfacenti, quindi ottimi, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché con riferimento alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera molto chiara ed esaustiva.

Buono 0,8 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. Il livello degli elementi offerti è di livello qualificato con elementi descritti in maniera chiara.

Discreto 0,7 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura soddisfacente dal punto di vista tecnico e funzionale. Descrizione e contenuti soddisfacenti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi di livello qualificato.

Più che sufficiente 0,6 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura accettabile dal punto di vista tecnico e funzionale. I contenuti sono in linea con quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi descritti in maniera chiara.

Sufficiente 0,5 Descrizione e contenuti sufficienti, quindi modesti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera essenziale.

Quasi sufficiente 0,4 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non pienamente soddisfacente a quanto richiesto.

Scarso 0,3 Descrizione e/o contenuti valutabili. La soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

Insufficiente 0,2 Descrizione e/o contenuti valutabili in maniera superficiale. L'elemento oggetto di valutazione potrebbe essere coerente alle richieste di gara ma risulta poco più che citato dal punto di vista tecnico e funzionale.

Gravemente insufficiente 0,1 Descrizione e/o contenuti approssimativi. La soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto.

Assente o non valutabile 0,0 Descrizione e/o contenuti assenti o descritti in modo non valutabile rispetto a quanto richiesto. L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o è completamente fuori tema.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare** identificato dalla lettera (T) nella tabella di cui sopra, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **quantitativo** identificato dalla lettera (Q) nella tabella di cui sopra, il relativo punteggio è assegnato sulla base della formula indicata nella tabella di cui sopra.

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun sub-criterio sulla base di quanto sopra previsto.

Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.**

18.6 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- al concorrente che avrà offerto il massimo rialzo percentuale rispetto all'importo a base d'asta (€ 1,50/anno oltre IVA da versarsi al Comune per ogni lampada votiva), sarà attribuito il punteggio massimo: 10 punti;
- ad ogni altro concorrente verrà attribuito un punteggio decrescente proporzionale sulla base della seguente formula:

$$P(i) = 10 * \text{rialzo \% offerto} / \text{rialzo \% max}$$

dove:

$P(i)$ = punteggio del concorrente i-esimo;

rialzo % offerto = rialzo offerto dal concorrente i-esimo;

rialzo % max = rialzo massimo offerto da un concorrente.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

NON È AMMESSA OFFERTA IN RIBASSO RISPETTO ALL'IMPORTO DI € 1,50/ANNO OLTRE IVA.

La valutazione economica avverrà esternamente alla piattaforma SATER medesima da parte della Commissione giudicatrice nel rispetto del disciplinare di gara.

18.7 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e dei punteggi agli elementi quantitativi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 20/04/2026, alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Prima dell'inizio delle operazioni di gara, si procede alla nomina del seggio di gara, composto da personale della stazione unica appaltante e scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'Art. 93 del D.Lgs. 36/2023.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- a) a sbloccare le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, **verificando unicamente il pagamento della quota ANAC per tutti i concorrenti;**
- b) ad attivare, nel caso di mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, **il soccorso istruttorio e a procedere all'eventuale esclusione in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato;**
- c) ad assegnare a ciascun concorrente, all'esito di eventuali soccorsi istruttori di cui al punto b), lo stato di **"ammesso con inversione"**.

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di “Valutazione Amministrativa”, si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dalla dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dott.ssa Monica Penserini, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l’offerta nei termini previsti dal bando di gara, almeno un giorno prima della data prevista.

L’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell’offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste “Offerta economiche” dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell’offerta economica;
- all’attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.
- ad indicare al Responsabile del Progetto (R.U.P.) del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs 36/2023, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo.

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiarerà l’aggiudicatario proposto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che non garantiscano serietà, sostenibilità e realizzazione delle migliori offerte. Nel caso in cui i costi della mano d'opera dichiarati dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9, siano inferiori a quelli stimati dal Promotore nella proposta fatta propria dal Comune di Ponte dell'Olio, l'operatore economico è tenuto a dare spiegazioni.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del processo dei servizi prestati
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del miglior offerente, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, se necessario;

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione che verrà adottata dal RUP del Comune di Ponte dell'Olio. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'adozione della determinazione di aggiudicazione verrà adottata dalla Stazione Unica Appaltante qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La stipulazione della convenzione avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. 36/2023. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi del secondo comma dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La convenzione è stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'amministrazione appaltante, secondo lo schema di cui all'allegato ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-24002 Rev.01 integrato sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'apertura del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dal Comune di Ponte dell'Olio (approvato con Deliberazione della Giunta n. 6 del 29/01/2014, reperibile sul sito Internet del Comune di Ponte dell'Olio al seguente link: <https://www.comune.pontedelloio.pc.it/zf/index.php/trasparenza/index/index>) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD in sede di comunicazione dell'aggiudicazione, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le

decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Trattandosi di procedura con applicazione dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa che non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante non sarà messa a disposizione (T.A.R. Lombardia, IV, 29 ottobre 2025, n. 3459).

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

Si esclude la clausola compromissoria.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, Corso Garibaldi, 50, cap. 29121, che può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. 0523/7951, indirizzo mail: provpc@provincia.pc.it indirizzo pec: provpc@cert.provincia.pc.it

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società SISTEMA SUSIO Srl, che può essere contattato ai seguenti recapiti: PEC info@pec.sistemasusio.it E-mail: info@sistemasusio.it

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Ponte dell'Olio è Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, E-mail: proto@comune-pontedelloio.it.

Finalità

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario;
- per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare del trattamento.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Dati oggetto del trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, qualifiche professionali, CV, informazioni relativi al regime fiscale.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura di persone autorizzate ed istruite dal Titolare alle attività necessarie alle finalità perseguite ed impegnate alla riservatezza. I dati possono essere comunicati dal Titolare ad altri soggetti pubblici e privati nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Titolare del trattamento quali Responsabili ex art. 28 GDPR, in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali;
- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Titolare del trattamento nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati personali non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al trattamento rivolgendo la richiesta al Titolare.

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gdpr.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie.